

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2495 del 22/07/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ZECA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE, SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. LARZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2553 del 22/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ZECA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. LARZANO.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 21.8.2001 con cui la Provincia di Piacenza ha autorizzato, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 203/88, la Ditta ZECA S.r.l. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di materie plastiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro loc. Larzano;

**VISTA** l'istanza della Ditta ZECA srl trasmessa dal SUAP del Comune di Rivergaro con nota 4/1/2016 prot. 10045 (prot. Arpae al n. 154 del 15.1.2016 e nn. 746 e 748 del 1/2/2016) ed intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro loc. Larzano;

**PRESO ATTO** che l'istanza di cui trattasi è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e che la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 1309/2001. Con l'istanza succitata, la Ditta ha inoltre precisato che l'impianto sarà attivo circa 2 settimane/anno (mentre nell'istanza relativa all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza i giorni di funzionamento dell'impianto erano pari a 200);

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 16.2.2016, prot. 1050 (prot. Arpae n. 1324 di pari data), con cui il Comune di Rivergaro trasmetteva il proprio nulla osta e precisava che l'Azienda genera scarichi domestici in pubblica fognatura. Per quanto attiene l'inquinamento acustico, il Comune ha dichiarato che *"non è necessario il rilascio di ulteriori autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta ..."*
- nota del 11.3.2016 prot. 12222 (prot. Arpae n. 2452 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole comunicando di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP
- nota del 18.3.2016 prot. Arpae n. 2696, con cui il S.T. di Arpae, valutate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ZECA SRL** (C.F. 00806550331) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), Via Sidoli n. 39 - per l'attività di "lavorazione materie plastiche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), Loc. Larzano. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 FORNO COTTURA**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Durata massima annua	14	gg/anno
Altezza minima	9,7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Cloruro di vinile	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>

### **EMISSIONE N. E2 IMPIANTO TERMICO A METANO**

Portata massima	650	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Durata massima annua	14	gg/anno
Altezza minima	9,7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E2, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono

essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
- metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
- per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
- UNI EN 13649 per la determinazione del **cloruro di vinile**;
- UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;

- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

3. **di fare salvo** che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**